



Studio Associato Fornabaio  
Commercialisti e Consulenti del Lavoro

# Circolare ACE – Aiuto alla Crescita Economica

26 Gennaio 2012

## Premio fiscale alla capitalizzazione in Unico 2012

**Decorre già da quest'anno la nuova agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) il cui sconto fiscale sull'incremento di capitalizzazione si può applicare sui versamenti di giugno di UNICO 2012**

L'ACE (Aiuto alla Crescita Economica, o in inglese Allowance for corporate equity, più focalizzato sull'impresa) è una agevolazione fiscale prevista all'**art.1 del Decreto Monti** che premia gli imprenditori "virtuosi" e la capitalizzazione dell'azienda in proprio. Introduce infatti la deducibilità dall'imponibile di parte dell'incremento di capitale proprio dell'impresa (calcolato rispetto al patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010) moltiplicato per un coefficiente fissato annualmente dal governo.

Le disposizioni di attuazione devono essere emanate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In attesa dell'intervento ministeriale che fornisca le delucidazioni applicative e stabilisca disposizioni specifiche aventi finalità antielusive, con la presente vengono illustrate a sommi capi le modalità.

È di fatto una **norma retroattiva**, cioè si applica sulle ricapitalizzazioni realizzate in tutto il 2011, anche prima dell'entrata in vigore del decreto

È destinata a:

- società di capitali,
- cooperative,
- enti commerciali,
- società non residenti ma con stabile organizzazione in Italia,



ma anche **società di persone e imprenditori individuali purché in contabilità ordinaria**.

Il premio fiscale che ne risulta ad esempio per le imprese soggette a IRES è dell'0,825% (aliquota del 27,5% sul 3% del capitale conferito) nel primo anno di applicazione. La **deduzione si ripete negli anni successivi** moltiplicando quindi l'effetto premiale in caso di ulteriori incrementi di capitale.

La logica sembra quella di detassare le ricapitalizzazioni in misura pari a una percentuale di interesse simile a quella del mercato finanziario per equiparare la deducibilità degli oneri finanziari di chi utilizza i prestiti con quella di chi si autofinanzia, con l'ulteriore beneficio della riduzione degli oneri finanziari che deriverebbero dall'utilizzo di capitali esterni (con deducibilità limitata, tra l'altro).

Ma vediamo meglio i soggetti interessati e come si calcola

**A C E - Come si calcola :**

L' **aliquota percentuale** che sarà fissata dal MEF ogni anno entro il 31 gennaio, si applica come coefficiente di riduzione del capitale proprio reinvestito, determinato alla chiusura dell'esercizio come differenza sull'anno precedente .

Per il **primo triennio** è stata fissata **per società di capitali e enti commerciali al 3%**.

L'**incremento di capitale su cui si deve applicare l'aliquota percentuale** è dato dalla somma algebrica di **variazioni in aumento e in diminuzione di capitale proprio** rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010.

Si considerano **variazioni in aumento i conferimenti in denaro dei soci** (dalla data del versamento effettivo ) ma non quelli in natura, ovvero:

- aumenti di capitale sociale,
- versamenti di sovrapprezzo di azioni o quote,
- versamenti in conto capitale o a fondo perduto,
- conversione in azioni di prestiti obbligazionari,



**Studio Associato Fornabaio**  
Commercialisti e Consulenti del Lavoro

- gli utili non distribuiti ma accantonati a riserva (dalla data della delibera di accantonamento, tipicamente la data di approvazione bilancio).

Da notare che invece **i versamenti dei soci come finanziamento non rientrano** nel computo perché si tratta di debiti e non di poste del patrimonio netto.

Per le nuove imprese si considera incremento l'**intero patrimonio conferito con l'inizio attività**.

Nel caso specifico delle COOP va sottolineato che **gli accantonamenti a riserva legale come tutte le riserve indisponibili non vengono considerati incrementi patrimoniali** ai fini ACE.

Rilevano invece come **decrementi di capitale**:

- l'attribuzione ai soci di utili
- gli acquisti di partecipazione
- gli acquisti di aziende
- i conferimenti ai soci in natura (es beni aziendali)

**a partire dal 1 gennaio dell'anno in cui sono stati effettuati.**

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.